

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA
(ART. 28 – L.R. N. 59/2009 e ss.mm.)**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione della performance delle strutture facenti capo alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 59/2009 e ss.mm.

**Art. 2
(Istituzione del Nucleo di valutazione in forma monocratica)**

1. Il Nucleo di valutazione, costituito in forma monocratica, viene scelto tra soggetti esterni all'Ente in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta Regionale per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.
3. Il Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo di valutazione non può essere nominato tra gli amministratori della Regione Liguria, il coniuge, gli ascendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Consiglieri regionali, nonché tutti coloro che non possono accedere alle cariche amministrative ai sensi delle normative vigenti. Il sopravvenire delle condizioni di incompatibilità successivamente alla nomina comporta la decadenza immediata dall'incarico.
5. Il compenso annuo onnicomprensivo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, spettante al Nucleo di valutazione è determinato in euro 18.000,00, come stabilito dalla legge regionale 59/2009 e ss.mm. Tale compenso viene liquidato con cadenza semestrale.
In caso di dimissioni del componente unico, lo stesso deve essere sostituito entro trenta giorni e il suo compenso viene calcolato in proporzione ai mesi di permanenza nell'incarico.

**Art. 3
(Funzioni e compiti del Nucleo di valutazione)**

Il Nucleo di valutazione:

- a) - monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, fornendo i necessari pareri al riguardo;
- misura e valuta la performance organizzativa dell'ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale, delle risultanze delle valutazioni realizzate con

coinvolgimento di cittadini e utenti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti da agenzie esterne di valutazione;

- b) comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - c) fornisce supporto tecnico al Segretario Generale nel processo di definizione degli obiettivi dell'Ente necessari all'elaborazione del Piano della Performance;
 - d) supporta i Direttori e i Vice Direttori Generali nella definizione degli obiettivi dei dirigenti e dei relativi indicatori, propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori nonché della valutazione finale, partecipando a tal fine anche alle riunioni del Comitato di Direzione convocate a tale scopo;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa e agli obiettivi dei direttori generali;
 - g) propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale del Segretario Generale, dei Direttori e Vice Direttori Generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
 - h) valida la Relazione sulla performance;
 - i) esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale dirigente;
 - j) promuove l'adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della performance e fornisce parere vincolante sulle modifiche del medesimo;
 - k) garantisce l'assolvimento degli obblighi a lui affidati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e collabora con il RPCT;
 - l) svolge le sue funzioni anche per quanto riguarda la definizione e valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Agenzie regionali individuate con provvedimento della Giunta Regionale.
2. Per lo svolgimento di tali compiti, il Nucleo di valutazione si avvale del supporto della struttura regionale incaricata di svolgere le funzioni di struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e ha accesso a tutta la documentazione necessaria che le strutture della Giunta Regionale sono tenute a fornire. I Direttori, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti forniscono la propria collaborazione allo scopo di agevolare i lavori preparatori alla definizione degli obiettivi, degli indicatori e alla misurazione e valutazione della performance. Il componente monocratico del Nucleo di valutazione si avvale delle risultanze del sistema di controllo di gestione e strategico e dei sistemi informativi dell'Ente.
3. Nell'ambito del procedimento di fissazione degli obiettivi, degli indicatori e per la valutazione, il Nucleo di valutazione si conforma alle indicazioni contenute nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Giunta Regionale.

Art. 4

(Funzionamento del Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione svolge le proprie funzioni periodicamente, in base alle fasi e ai termini del ciclo della performance e agli adempimenti previsti dalle normative per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, e, ogni qualvolta sia necessario al fine dello svolgimento dei propri compiti.
Di ogni sessione di attività viene redatto apposito verbale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di misurazione della performance, o un funzionario della predetta struttura delegato dallo stesso, svolge le funzioni di segretario del Nucleo di valutazione.
3. Il Nucleo di valutazione risponde del proprio operato direttamente alla Giunta Regionale alla quale comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate.

4. Il Nucleo di Valutazione stabilisce autonomamente il calendario delle attività e può darsi ulteriori disposizioni organizzative purché esse non siano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Il Nucleo di Valutazione è tenuto alla riservatezza nell'esercizio delle proprie funzioni. Le informazioni di cui viene a conoscenza nel corso dell'attività sono soggette alle normative vigenti in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003 e al GDPR (Regolamento UE 2016/679).